**Delibera n. 149 del 22 dicembre 2014**

**Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario.**

Il CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ

PRESO ATTO

che dopo l’emanazione della delibera n. 58 del 2013 alcune amministrazioni hanno formulato osservazioni e posto all’Autorità ulteriori quesiti relativi all’applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2014, n. 39 nel settore sanitario;

CONSIDERATO CHE

con l’interpretazione formulata dall’Autorità con la citata delibera n. 58/2013, sono diventate destinatarie delle norme in materia di inconferibilità/incompatibilità delle figure professionali diverse da quelle apicali, che seppur oggetto di potenziali ed effettivi conflitti d’interesse, non sono state individuate dal legislatore, né nella legge delega, né nei decreti attuativi e che risulta certamente complesso l’accertamento delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità basato sull’analisi di piani aziendali e regolamenti che sono diversi per ogni realtà aziendale sanitaria;

VISTA

la sentenza n. 5583/2014 emessa dalla terza sezione del Consiglio di Stato secondo la quale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, deve ritenersi che non sussista incompatibilità tra la qualifica di dirigente medico di una ASL e la carica di consigliere comunale;

RITENUTO

necessario adottare una nuova delibera interamente sostitutiva della delibera n. 58 del 2013, al fine di evitare ulteriori dubbi interpretativi e applicativi

DELIBERA

1. Individuazione delle strutture sanitarie alle quali si applica il d.lgs. 39/2013.

La prima questione, tenuto conto che il decreto fa riferimento soltanto alle aziende sanitarie locali, ha ad oggetto l’applicazione delle norme del d.lgs. 39/2013 anche alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricerca e di ricovero e assistenza.  
L’Autorità ritiene applicabile il d.lgs. 39/2013 a tutte le strutture del servizio sanitario che erogano attività assistenziali volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo.

A favore di questa interpretazione, si citano i seguenti argomenti.

Innanzitutto, si ricorda che l’art. 1, commi 49 e 50 della l. n. 190/2012, nel delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzioni di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, al secondo capoverso, lett. d) prevede il criterio direttivo secondo cui devono essere ricompresi, tra gli incarichi oggetto della disciplina, gli incarichi di Direttore generale, Direttore sanitario e Direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Occorre ricordare, poi, che, più in generale, l’art. 1, co. 59 della l. 190/2012 prevede che le disposizioni della legge si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001 in cui rientrano espressamente e più in generale le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

Un ultimo argomento a favore della tesi esposta è rappresentato anche dall’organizzazione delle stesse aziende sanitarie locali, tenuto conto che le Regioni, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza, si avvalgono anche delle aziende ospedaliere e dei presidi ospedalieri a cui si estende la disciplina prevista per le aziende sanitarie locali (artt. 3 e 4, d.lgs. n. 502/1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della l. n. 421/1992”).

Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di didattica del Servizio Sanitario Nazionale possono essere costituiti o confermati in aziende disciplinate dall’art. 3 del d.lgs. n. 502/1992: gli istituti di ricerca e di ricovero e assistenza (con le particolarità procedurali e organizzative previste dalle disposizioni attuative dell’art. 11, co. 1, lett. b) della l. n. 59/1997), le aziende ospedaliere di rilievo nazionale o interregionale di cui all’art. 6 della l. n. 419/1998 (“Ridefinizione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale”) (art. 4, co. 1, d.lgs. n. 502/1992).

Si ritiene, pertanto, che, nell’espressione “Aziende Sanitarie Locali”, si intendono ricomprese tutte le strutture preposte all’organizzazione e all’erogazione di servizi sanitari, incluse anche le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

2. Ambito e limiti di applicabilità delle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità ai dirigenti medici.

Le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le ASL, come definite al precedente punto 1, devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario, attesa la disciplina speciale dettata dal legislatore delegante all’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dagli artt. 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 29 dicembre 2014